

IVA

Compensazione crediti trimestrali e modello Iva 2018

di Raffaele Pellino

Il **credito Iva infrannuale** (risultante dai modelli TR relativi ai trimestri 2017) è utilizzabile “liberamente” in compensazione fino alla presentazione del modello Iva 2018: infatti, nel momento in cui **confluisce nella dichiarazione annuale Iva 2018** diventerà parte del credito annuale Iva 2017 (codice tributo 6099, anno 2017) e, conseguentemente, sarà soggetto alle regole del **visto di conformità** previsto per tale ultimo modello.

Prima di entrare nel merito del discorso, si intende sgombrare il campo da eventuali dubbi circa il **visto di conformità** per i **crediti infrannuali**.

L'[articolo 3 D.L. 50/2017](#), infatti, ha disposto che il **visto di conformità** deve essere apposto “sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito” al fine di poter utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva “*annuale o infrannuale*” per importi superiori a **5.000 euro annui**.

A fornire chiarimenti sul punto è intervenuta la [risoluzione 103/E/2017](#), con la quale l’Agenzia delle Entrate ha precisato – tra l’altro – che:

- l’apposizione del visto di conformità è **obbligatoria** se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito Iva **infrannuale** è di **importo superiore a 5.000 euro annui**, “anche quando alla richiesta **non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione**”;
- per importi pari o **inferiori a 000 euro annui**, non necessita del visto di conformità “né l’istanza di rimborso del credito IVA **infrannuale** né l’istanza di compensazione”;
- laddove si presenti un **modello Iva TR** con un credito chiesto in compensazione superiore a 5.000 euro, privo di visto, l’utilizzo in misura inferiore a detta soglia “*non ne inficerà la spettanza*”. Nel caso, invece, si decida di compensare l’intero ammontare indicato (superiore ai 5.000 euro), sarà necessaria la previa presentazione di un **modello “integrativo” munito di visto**, in cui va barrata la casella “*modifica istanza precedente*”;
- il **limite di 5.000 euro annui** per l’apposizione del visto di conformità sull’istanza trimestrale **va calcolato tenendo conto dei “crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti”**. Così, ad esempio, per un credito chiesto in compensazione di 3.000 euro nel 1° trimestre, è possibile chiedere in compensazione nei trimestri successivi ulteriori crediti fino a 2.000 euro senza l’apposizione del visto di conformità. Se il credito richiesto supera i 2.000 euro, sull’istanza deve essere apposto il **visto di conformità**, al di là degli effettivi utilizzi dei crediti.

Ciò premesso, si fa presente che l'eventuale quota "residua" del **credito Iva trimestrale** (risultante dai modelli TR relativi ai trimestri 2017) nel momento in cui confluiscce nella **dichiarazione annuale Iva** 2018 (quadro VL) **si rigenera quale credito Iva dell'anno 2017** (codice tributo 6099) e, conseguentemente, è necessario attenersi alle regole del **visto di conformità** previste per tale modello, **anche se il credito è stato già vistato nel modello Iva TR**.

In tal caso, l'utilizzo in compensazione del credito potrà avvenire – lo si ricorda - **a partire dal decimo giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione**.

Tuttavia, **fino al prossimo 30 aprile**, o comunque, entro la presentazione della dichiarazione annuale, sarà ancora possibile **utilizzare liberamente in compensazione il credito Iva trimestrale residuo** (codici tributo 6036, 6037 e 6038).

Così, ad esempio, se dal **modello Iva TR** del terzo trimestre 2017 "**vistato**" risulta un credito di 6.000 euro, di cui compensato solo 3.800 euro, sarà possibile utilizzare in **compensazione orizzontale**, fino alla presentazione della dichiarazione annuale, la **quota residua** di tale credito - pari a 2.200 euro (codice tributo 6038, anno 2017) - senza dover attendere alcunché.

Diversamente, nel caso in cui risulti più conveniente presentare la **dichiarazione annuale Iva**, occorrerà riportare nel quadro VL (rigo VL 22) l'ammontare del **credito Iva relativo ai primi tre trimestri** dell'anno 2017 **utilizzato in compensazione orizzontale anteriormente alla data di presentazione del modello Iva** 2018.

Così, ad esempio, se dai **modelli Iva TR** relativi ai tre trimestri 2017, **tutti vistati**, risultavano rispettivamente crediti compensabili per 6.000, 4.000 e 2000 euro ma che sono stati compensati solo in parte (ad esempio, 10.700 euro), nel modello Iva 2018 **l'eventuale quota residua di credito trimestrale confluirà direttamente nel saldo (a credito) relativo al 2017**.

In tale eventualità, laddove si proceda alla **presentazione del modello Iva** - munito del **visto di conformità** – **il prossimo 6 marzo**, sarà possibile utilizzare in compensazione i relativi crediti già dal **16 marzo**.

Seminario di specializzazione

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: IL NUOVO D.LGS. 231/2007 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 90/2017

[Scopri le sedi in programmazione >](#)